



COMUNE DI GASSINO TORINESE

Città Metropolitana di Torino

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 13 in data 09/04/2019

Oggetto: DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 32 DEL 20.07.2018 AD OGGETTO: “ L.R. 05.12.1977 N. 56 S.M.I. ART. 17 COMMA 12 LETTERA G. MODIFICAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE PER DIVERSA DESTINAZIONE DI AREA A SERVIZIO PUBBLICO – ECOCENTRO.” RETTIFICA.

L'anno duemiladicianove, addì nove del mese di aprile alle ore 18.30 nella Sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Cognome Nome	Pres.	Cognome Nome	Pres.
CUGINI Paolo	Sì	VARETTO Maria Carla	No (G)*
PIGNATTA Carlo	Sì	BELLAN Arrigo	No (G)*
TROPEA Rosetta Maria	Sì	MARTINOTTI Emilio	Sì
MORELLI DI POPOLO E TICINETO Andrea	Sì	CORRADO Cristian	Sì
CASCIANO Antonio	Sì		
MOLINARI Giuseppe	Sì		
LO PORTO Rossana	No (G)*		
AVALTRONI Carmen	Sì		
GAZZARA Maurizio	Sì		
*(G) = assente giustificato		Totale presenti	10
		Totale assenti	3

Assume la presidenza il Sindaco Paolo CUGINI.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Anna ANOBILE.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 32 DEL 20.07.2018 AD OGGETTO: “ L.R. 05.12.1977 N. 56 S.M.I. ART. 17 COMMA 12 LETTERA G. MODIFICAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE PER DIVERSA DESTINAZIONE DI AREA A SERVIZIO PUBBLICO – ECOCENTRO.” RETTIFICA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

A relazione dell'Assessore competente;

Premesso che con deliberazione consiliare n. 32 del 20.07.2018 è stata adottata la deliberazione in oggetto, con la quale si è stabilito di modificare, ai sensi dell'art.17, comma 12, lettera “g”, della L. R. 5.12.1977 e s.m.i., la destinazione dell'area per servizi tecnologici – Sc3/2 del vigente Piano Regolatore Generale Comunale, prima classificata come “aree per impianti di depurazione”, prevedendo la possibilità di realizzare anche altro servizio pubblico, specificatamente un eco - centro consortile, classificando, conseguentemente, l'area di che trattasi come “area per servizi Tecnologici – Sc3/2 – Servizi Ecologici”, il tutto come meglio individuato e descritto negli allegati elaborati tecnici;

Nelle premesse del precitato atto deliberativo, nel descrivere l'area interessata alla diversa destinazione, localizzata nel territorio del capoluogo in Strada delle Guine, in prossimità del confine con il territorio del comune di San Raffaele Cimena, tra la ex S.S. 590 e la sponda destra del fiume Po, distinta a catasto terreni al Foglio n. 4 mappali n. 126 – 127 – 128, per una superficie complessiva di mq. 5240, di proprietà comunale, è stato precisato che sono state effettuate diverse verifiche di compatibilità con i vincoli sovraordinati, ed in particolare, si è dato atto che: *“detto intervento non sarebbe in contrasto con il Piano Paesaggistico Regionale, ove l'area in questione è individuata come “area di dispersione insediativa”, normata dall'art. 38 delle Norme Tecniche di Attuazione; nello specifico, trattandosi di area marginale già compromessa, possono essere ammessi interventi di recupero finalizzati alla riqualificazione del contesto.”*

Verificato, dopo una più attenta analisi e con il supporto di ulteriore strumentazione, che nel Piano Paesaggistico Regionale detta area non è individuata come *“area di dispersione insediativa” normata dall'art. 38 delle Norme Tecniche di Attuazione*, come erroneamente indicato nella deliberazione in oggetto, bensì è individuata come *“Insedimenti specialistici organizzati”*, normata dall'art. 37 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Ritenuto doveroso procedere alla correzione dell'errore rilevato, sostituendo, nelle premesse della deliberazione consiliare n. 32/2018 il capoverso:

- *“detto intervento non sarebbe in contrasto con il Piano Paesaggistico Regionale, ove l'area in questione è individuata come “area di dispersione insediativa”, normata dall'art. 38 delle Norme Tecniche di Attuazione; nello specifico, trattandosi di area marginale già compromessa, possono essere ammessi interventi di recupero finalizzati alla riqualificazione del contesto.”*

Con il seguente:

- *“detto intervento non sarebbe in contrasto con il Piano Paesaggistico Regionale, ove l’area in questione è individuata come “insediamenti specialistici organizzati”, normata dall’art. 37 delle Norme Tecniche di Attuazione; nello specifico, trattandosi di insediamento specialistico per uso non residenziale, originato ai bordi degli insediamenti urbani, posso essere ammessi interventi di riuso, completamento e ampliamento in misura non eccedente il 20% della superficie utile lorda preesistente...”*

Ritengo altresì dover precisare che la presente rettifica non incide sulla destinazione già prevista ad ecocentro e, pertanto, il contenuto deliberativo della deliberazione consiliare n. 32 del 20.07.2018 rimane invariato;

DELIBERA

- Di correggere e rettificare, per le motivazioni espresse in premessa, l’errore riscontrato nelle premesse della deliberazione consiliare n. 32 del 20.07.2018, sostituendo, nelle premesse del testo, il capoverso:
“detto intervento non sarebbe in contrasto con il Piano Paesaggistico Regionale, ove l’area in questione è individuata come “area di dispersione insediativa”, normata dall’art. 38 delle Norme Tecniche di Attuazione; nello specifico, trattandosi di area marginale già compromessa, possono essere ammessi interventi di recupero finalizzati alla riqualificazione del contesto.”
Con il seguente:
 - *“detto intervento non sarebbe in contrasto con il Piano Paesaggistico Regionale, ove l’area in questione è individuata come “insediamenti specialistici organizzati”, normata dall’art. 37 delle Norme Tecniche di Attuazione; nello specifico, trattandosi di insediamento specialistico per uso non residenziale, originato ai bordi degli insediamenti urbani, posso essere ammessi interventi di riuso, completamento e ampliamento in misura non eccedente il 20% della superficie utile lorda preesistente...”*
- Di precisare che la predetta correzione non incide sull’esito delle valutazioni tecniche e quindi sulle decisioni assunte con lo stesso atto deliberativo circa la destinazione ad ecocentro, per cui ogni altro aspetto della deliberazione consiliare n. 32 del 20.07.2018 non espressamente modificato dal presente provvedimento rimane confermato, valido ed efficace.

IL CONSIGLIO COMUNALE

A relazione dell’Assessore Morelli di Popolo e Ticineto Andrea;

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visti il parere favorevole espresso ai sensi dell’articolo 49, comma primo, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla regolarità tecnica dal responsabile del servizio interessato;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri che hanno preso parte al dibattito e riportati nella registrazione digitale conservata su idoneo supporto presso l'Ufficio Segreteria;

Visto l'esito della votazione, a scrutinio palese, accertato e proclamato dal Presidente:

Consiglieri presenti n. 10

Consiglieri astenuti n. --

Consiglieri votanti n. 10

Voti favorevoli n. 10

Voti contrari n. --

D E L I B E R A

Di approvare la suesposta proposta così come presentata.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Procede alla votazione per rendere la suddetta deliberazione immediatamente eseguibile;

Visto l'esito della separata votazione, a scrutinio palese, accertato e proclamato dal Presidente:

Consiglieri presenti n. 10

Consiglieri astenuti n. --

Consiglieri votanti n. 10

Voti favorevoli n. 10

Voti contrari n. --

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, quarto comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto.